



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6
Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma
Tel. 0641582732 – fax 0641582709

Roma,

15 AUG. 2010

M_TRA-DIPT
Dip. Trasporti Navigazione Sist. Inf.
Stat.
DIP-T_DGMOT_D6
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prot: **60396** -15/07/2010

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151 **MILANO**

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 **VENEZIA-MESTRE**

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro-Nord e Sardegna
Via Salaria, n. 1045
00138 **ROMA**

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro Sud
Via Argine, n. 422
80174 **NAPOLI**

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud e Sicilia
Via S.P. Modugno-Palese
70026 **MODUGNO (BA)**

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^ **SEDE**

Alla Divisione 7^ **SEDE**

p.c. Alla Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei trasporti
Area 4 – Coordinamento Uffici Motorizzazione
Civile
Via Notarbartolo, 9
90141 **PALERMO**

Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Contenzioso relativo all'art.126 bis

Come è noto, a decorrere dal 1°-1-2008 è stata attribuita a Codeste Direzioni Generali (ex S.I.I.T.) la gestione del contenzioso riguardante, tra l'altro, i provvedimenti di revisione e sospensione della patente ex art.126 bis del codice della strada.

Dall'esame delle sentenze in materia nonché dei pareri del Consiglio di Stato sui ricorsi straordinari rimasti invece nella competenza di questa Direzione Generale, si è constatato che il più delle volte il ricorso è motivato dalla non definitività della contestazione o dalla mancata comunicazione delle singole decurtazioni del punteggio o ancora da altri motivi di carattere per lo più formale.

Ciò comporta in numerosissimi casi la condanna dell'Amministrazione, oltre che all'annullamento del provvedimento di revisione o sospensione, al pagamento delle spese processuali anche se, come ben noto, la stessa amministrazione è sostanzialmente estranea alle procedure di decurtazione del punteggio, di competenza degli Organi di Polizia.

Allo scopo di contenere quanto più possibile gli esborsi dell'Amministrazione e le condanne per il pagamento delle spese legali si ritiene necessario intervenire, per quanto di competenza, sia in via preventiva che in sede di redazione delle relazioni di difesa per l'Avvocatura riportando alcune delle principali novità emerse nell'ultimo periodo.

1- COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Preso atto che già alcune D.G.T hanno adottato efficaci misure volte a contenere il contenzioso in materia si ritiene necessario che tutti gli Uffici facciano precedere il provvedimento di revisione della patente per azzeramento del punteggio ex art.126 bis dalla comunicazione di avvio del procedimento che, seppure ritenuta non obbligatoria dalla giurisprudenza amministrativa, può, per l'esperienza acquisita, svolgere una utile funzione di risoluzione anticipata delle controversie.

In sede di partecipazione procedimentale, infatti, il destinatario dell'eventuale provvedimento di revisione potrà rappresentare tutte quelle circostanze, per di più di carattere formale, che incidono sulla legittimità/illegittimità della decurtazione dei punti quali ad esempio la pendenza di ricorsi al Prefetto o al Giudice di Pace avverso verbali di contestazione, la sussistenza di sentenze di accoglimento dei ricorsi, errata decurtazione, ecc..

Qualora il destinatario della comunicazione di avvio affermi l'esistenza di una delle condizioni ostative sopra esemplificatamente elencate, l'Ufficio dovrà procedere ad una verifica presso gli organi competenti (Organi di Polizia, Uffici del Giudice di Pace, Prefetture) ed emettere il provvedimento di revisione solo nel caso in cui risulti confermata la situazione di azzeramento totale del punteggio.

Restano ferme le diverse forme di partecipazione procedimentale che codeste D.G.T stanno già utilizzando.

L'instaurazione della sopradetta partecipazione procedimentale dovrebbe comportare una notevole diminuzione del contenzioso giurisdizionale basato su motivi il più delle volte non imputabili all'Amministrazione ma che tuttavia conducono a sentenze di condanna della stessa.

Si evidenzia infine che una rigorosa istruttoria circa i presupposti che hanno condotto all'azzeramento del punteggio dovrà essere effettuata anche nel caso in cui il ricorrente esperisca direttamente il ricorso giurisdizionale.

In particolare, qualora solo in sede di ricorso al Tar emerga la non definitività delle contestazioni per pendenza di impugnative al Prefetto o al Giudice di Pace avverso i verbali di contestazione, l'Ufficio dovrà procedere ad una verifica di quanto affermato dal ricorrente e, in caso di effettiva pendenza di ricorso o di sentenza di annullamento del verbale, procedere ad interessare gli Organi di Polizia per far ripristinare il punteggio e ad annullare il provvedimento di revisione qualora non sussista più la situazione di azzeramento.

Tutto ciò allo scopo di evitare condanne dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali per una attività non direttamente imputabile ma che, una parte della giurisprudenza amministrativa, addossa comunque alla stessa. Nei casi sopra detti sarebbe necessario espletare le suddette verifiche prima dell'udienza di discussione al fine di giungere alla dichiarazione di cessata materia del contendere.

2- ECCEZIONI SOLLEVABILI NELLE DIFESE DELL'AMMINISTRAZIONE

Si ritiene opportuno che Codesti Uffici, in caso di ricorsi giurisdizionali al Tar avverso provvedimenti di revisione per azzeramento e/o sospensione ex art.126 bis, approntino tempestivamente relazioni per l'Avvocatura dello Stato complete di tutti gli elementi di fatto e di diritto.

Quanto agli elementi di fatto, gli stessi potranno agevolmente desumersi dalla visualizzazione delle apposite maschere del Simot contenenti le singole decurtazioni e gli elementi essenziali dei verbali di contestazione. Le suddette notizie potranno essere integrate, se del caso, tramite contatti diretti con gli Organi di Polizia o i Giudici di Pace.

Quanto ai motivi di diritto, al fine di agevolare quanto più possibile il lavoro di codesti Uffici, si riportano, qui di seguito, le principali eccezioni e difese da inserire a seconda dei casi nelle relazioni per l'Avvocatura dello Stato in caso di proposizione di ricorso al Tar avverso i provvedimenti di revisione per azzeramento nonché sospensione ex art.126 bis, ferme restando ulteriori integrazioni che vorranno apportare.

Si precisa che le difese sopra riportate, ad eccezione ovviamente di quelle relative alla giurisdizione, potranno essere utilizzate anche con riferimento agli instaurandi giudizi dinanzi ai Giudici di Pace.

A-DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN CASO DI IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTI DI REVISIONE E SOSPENSIONE EX ART.126 BIS.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.20564 del 29.07.2008 ha definitivamente chiarito che *“la decurtazione dei punti costituisce una sanzione accessoria conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale”*.

La suddetta sentenza che, peraltro, riconferma un orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale (ord. n.247/2005) circa la natura giuridica della decurtazione dei punti dalla patente, ha relevantissimi effetti in punto di giurisdizione sulle controversie in materia.

La Cassazione ha infatti chiarito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti. La Cassazione ha quindi affermato la giurisdizione del giudice ordinario in materia.

Con sentenza n. 9691/2010 del 23/4/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato tali principi statuendo che le controversie in materia di decurtazione dei punti della patente devono ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia ossia il giudice di pace ai sensi degli art.204bis, 205 nonché 216, c.5, del codice della strada.

Sulla scorta di tale orientamento già alcuni Tar (Tar Liguria, II sez.,18 dicembre 2008, n.2155;Tar Liguria, II sez., 27 luglio 2007, n.1411;Tar Sicilia-Palermo, I sez.,13 luglio 2005, n.1211;Tar Lazio, sez.I ter, ord.n.4053/2005 del 14 luglio 2005; Tar Trentino-Bolzano, 27 febbraio 2007, n.71; Tar Toscana, Seconda Sez., n.1301/09 del 27 luglio 2009) hanno declinato la giurisdizione in caso di impugnazione di provvedimenti di revisione per azzeramento del punteggio o di provvedimenti di variazione del punteggio (v. da ultimo Tar Lazio, Sezione Terza Ter, nn. 17167/2010, 16497/2010, 16948/2010, 16925/2010 tutte del 10.06.2010).

Da ultimo, il Tar Lombardia- Sez. staccata di Brescia- con sentenza n.574/10 del 4 febbraio 2010, premesso che la decurtazione del punteggio deve essere considerata sanzione accessoria, ritiene che la giurisdizione in materia di provvedimento di revisione della patente per azzeramento ex art.126 bis, a differenza dal provvedimento di revisione ex art.128, appartenga al giudice ordinario anche in considerazione della sua natura di atto dovuto a contenuto vincolato rispetto al quale l'amministrazione non gode di alcuna discrezionalità (Tar Lombardia- sez Brescia-sent.n.1345 del 29/6/2009; n.1524 del 31/7/2009; n.62 del 15/1/2010).

Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con numerosi pareri si sta esprimendo ormai costantemente nel senso della inammissibilità dei ricorsi straordinari in materia di decurtazione punti e provvedimenti conseguenti (revisione per azzeramento e sospensione ex art.126 bis) sull'assunto della spettanza di tali controversie al giudice di pace quale giudice competente in materia di sanzioni accessorie previste dal codice della strada.(v.per tutti Cons. Stato, III sez.,pareri n.6940/2009;6575/2009;543/2010;624/2010;678/2010;680/2010;681/2010;720/2010;864/2010).

Stante il suddetto orientamento, si raccomandano gli Uffici in indirizzo di sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in tutti i casi in cui vengano impugnati dinanzi ai competenti Tar provvedimenti di decurtazione del punteggio, revisione per azzeramento ex art.126 bis e sospensione per mancata effettuazione degli esami di revisione.

Si preannuncia che si provvederà a modificare quanto prima i modelli di revisione per azzeramento e di sospensione ex.art.126 bis inserendo quale regime di impugnativa del provvedimento il ricorso al Giudice di Pace, in conformità al soprariportato nuovo orientamento giurisprudenziale.

B-DIFETTO DI GIURISDIZIONE E DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA IN CASO DI IMPUGNAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELL'ANAGRAFE DI DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO

In alcuni casi risulta impugnata da sola o congiuntamente al provvedimento di revisione, la comunicazione dell'Anagrafe di decurtazione del punteggio per motivi vari tra i quali principalmente errate o tardive decurtazioni.

In tali casi appare opportuno premettere una breve esposizione dei compiti affidati all'Anagrafe ed in particolare precisare che, ai sensi dell'art.126 bis del codice della strada, le decurtazioni dei punti sulla patente sono quelle indicate dai Comandi degli Organi accertatori (Polizia stradale-Carabinieri-Polizia Municipale, ecc.) che provvedono ad inserire direttamente per via telematica nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida i dati relativi alle infrazioni contestate e “definite”, nonché i punti detratti.

Nessuna documentazione cartacea (verbali, notifica, ordinanze-ingiunzioni, ecc.) relativa alle violazioni contestate è trasmessa all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dagli organi di Polizia. Il Ministero svolge un ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni. Sulla base dei dati inseriti dagli Organi di Polizia viene effettuata la comunicazione agli interessati delle variazioni sulla patente. Nessuna verifica, né formale né sostanziale, in merito alle annotazioni effettuate dai predetti Comandi e tantomeno in ordine alla legittimità delle procedure e degli atti posti in essere dagli organi accertatori, è demandata dalla legge a questo Ministero.

Al riguardo, ferme restando le considerazioni sopra esposte circa la giurisdizione in materia del giudice ordinario (v. anche Cons. Stato, IV sez. n.7932/2009), si segnala la sentenza n. 5830/2009 del 28/9/2009 della IV sez. del Consiglio di Stato nella quale viene chiarito il rapporto tra la segnalazione e l'inserimento da parte degli Organi di Polizia della decurtazione e la comunicazione effettuata dall'Anagrafe degli abilitati alla guida agli interessati.

In particolare il Consiglio di Stato premesso che “il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non ha alcun potere di intervenire sulla segnalazione degli organi accertatori, e tanto meno sui fatti da cui questa ha tratto origine” ha ritenuto che la comunicazione, in quanto mero strumento con il quale viene veicolata la segnalazione degli Organi accertatori, non può essere ritenuta un provvedimento impugnabile né il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la parte a cui notificare il ricorso.

In conclusione, nei casi di impugnativa, isolata o congiunta, della comunicazione dell'Anagrafe dovrà essere eccepito sia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sia il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

C- DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE NEL CASO IN CUI VENGA CENSURATA LA MANCATA COMUNICAZIONE DI DECURTAZIONE PUNTI E LA CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI FREQUENTARE I CORSI DI RECUPERO PUNTI

Si è constatato che in numerosi casi i ricorrenti deducono la mancata comunicazione delle singole decurtazioni del punteggio tale da precludere la partecipazione, in situazione utile, ai corsi di recupero punti e da evitare quindi la revisione della patente.

Con recenti sentenze, il giudice amministrativo ha annullato provvedimenti di revisione per azzeramento in quanto non preceduti dalle singole comunicazioni di decurtazione dell'Anagrafe degli abilitati alla guida tale da consentire la utile partecipazione a corsi di recupero punti (v. Tar Lombardia, Sez. Terza, n.4729 del 13 ottobre 2008; Tar Piemonte, Sez. Seconda, n.03181/2009).

Pertanto ciò crea situazioni di difficile gestione perché viene annullato il provvedimento ma il punteggio rimane azzerato.

Allo scopo di evitare pronunce sfavorevoli all'Amministrazione, si riportano qui di seguito alcune considerazioni da inserire, con i dovuti adattamenti, nelle relazioni per l'Avvocatura dello Stato:

“Appare opportuno preliminarmente precisare che le decurtazioni dei punti sulla patente effettuate in base all'art.126 bis del codice della strada e comunicate da questo Ministero agli interessati, sono quelle indicate dai Comandi degli Organi accertatori (Polizia stradale- Carabinieri- Polizia Municipale, ecc.) che provvedono ad inserire direttamente per via telematica, nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida i dati relativi alle infrazioni contestate e “definite”, nonché i punti detratti.

Nessuna documentazione cartacea (verbali, notifica, ordinanze-ingiunzioni, ecc.) relativa alle violazioni contestate è trasmessa all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dagli Organi di Polizia. Il Ministero svolge un ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni. Sulla base dei dati inseriti dagli Organi di Polizia viene effettuata la comunicazione agli interessati delle variazioni sulla patente. Nessuna verifica, né formale né sostanziale, in merito alle annotazioni effettuate dai predetti Comandi e tantomeno in ordine alla legittimità delle procedure e degli atti posti in essere dagli organi accertatori, è demandata dalla legge a questo Ministero.

Al riguardo si sottolinea il ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni che l'Anagrafe nazionale riveste nelle attività connesse all'introduzione della patente a punti.

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente la natura non provvedimentale ma solo informativa della comunicazione di variazione del punteggio effettuata dall'Anagrafe: dà infatti notizia all'interessato delle variazioni di punteggio che sono state determinate da contestazioni di violazioni alle norme di comportamento del codice della strada (contestazioni di cui l'interessato è ovviamente a conoscenza essendo stato destinatario di appositi verbali redatti dai competenti organi di polizia).

Il sistema per lo svolgimento del suddetto compito è del tutto automatizzato, trattandosi di effettuare un numero relevantissimo di comunicazioni agli interessati (circa 2,5 milioni/anno).

Per tale motivo la comunicazione viene inviata con lettera tramite la Soc. Postel con stampa in automatico in relazione ai dati immessi dagli Organi accertatori nell'Anagrafe.

Trattandosi, come detto, di sola informativa automatizzata appare evidente che la stessa non è soggetta alla disciplina prevista per i provvedimenti amministrativi. Come precisato dal Consiglio di Stato, IV sez., con sentenza n.5830/2009 del 28/9/2009, la comunicazione dell'Anagrafe si limita a "veicolare" la segnalazione effettuata, con l'inserimento informatico, dell'organo accertatore. Come tale essa non può essere ritenuta un provvedimento impugnabile in quanto ciò che rileva ai fini della lesione è la segnalazione degli organi di polizia nei cui confronti va instaurato un eventuale giudizio.

Da quanto sopra esposto ne discende che la spedizione della comunicazione non avviene a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sia in relazione alla natura della stessa sia in considerazione del rilevante onere economico per l'erario e quindi per il contribuente che tale mezzo comporterebbe in relazione numero elevato (come detto circa 2,5 milioni/anno) di comunicazione da inviare.

Dagli archivi dell'Anagrafe si rileva comunque che la comunicazione di avvenuta decurtazione risulta spedita in data..... all'indirizzo del ricorrente, che, dunque, salvo smarrimento dovrebbe esserne venuto in possesso.

Ciò premesso va comunque precisato che il ricorrente, nel momento in cui gli viene contestualmente consegnato o notificato il verbale, prende cognizione sia delle infrazioni che gli sono state contestate sia delle conseguenze sanzionatorie connesse alle infrazioni stesse e precisate nei relativi verbali, ivi compresa, quindi, la perdita dei punti.

Nel caso specifico, a seguito di richiesta effettuata alla Polizia stradale di....., è emerso che il verbale n..... del..... (all.), di cui il ricorrente lamenta il mancato invio della comunicazione di decurtazione, risulta sottoscritto dallo stesso ricorrente che, dunque era pienamente a conoscenza del fatto che dalla suddetta infrazione sarebbe derivata una decurtazione di punti in quanto chiaramente indicata nello stesso.

Si richiama al riguardo il parere n.237/09 del 17 febbraio 2009 della Terza Sezione del Consiglio di Stato nel quale è precisato che *"la mancata comunicazione non appare determinante ai fini della conoscenza della decurtazione dei punti-patente e della conseguente eventuale frequenza dei corsi di recupero"* in quanto tale conoscenza risulta acquisita per *tabulas* dagli stessi verbali di accertamento dell'infrazione. La comunicazione dell'Anagrafe, dunque, non incide sulla posizione del destinatario che perde i punti in conseguenza di fatti che sono a monte della comunicazione stessa e che ne costituiscono il presupposto rispetto ai quali l'Anagrafe è completamente estranea."

Premesso quanto sopra riportato relativamente alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene comunque opportuno fornire alcune indicazioni nel caso in cui, nonostante le precisazioni difensive, il Tar annulli il provvedimento di revisione della patente. In tali casi, come sopra accennato, si è in pre

senza di un annullamento della revisione permanendo tuttavia la situazione di azzeramento che, in quanto non oggetto di censura e peraltro di competenza degli Organi di Polizia, non può essere rivisitata.

Si ritiene allora, come peraltro suggerito da taluni Uffici, che, anche al fine di dare corretta esecuzione alla sentenza di annullamento della revisione del Tar, il ricorrente debba essere messo, in via eccezionale, in condizioni di frequentare uno o più corsi di recupero punti ripristinando così la situazione in cui si sarebbe trovato se avesse ricevuto la comunicazione dell'Anagrafe. Codesti Uffici, in questi limitati ed eccezionali casi, potranno autorizzare, in esecuzione delle eventuali sentenze di annullamento dei Tar, la frequenza di corsi di recupero punti pur se il punteggio è completamente azzerato.

D- DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE NEL CASO IN CUI VENGA CENSURATA LA MANCATA NOTIFICA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE oppure la MANCATA RINOTIFICA DEL VERBALE oppure la MANCATA IDENTIFICAZIONE DELL'EFFETTIVO CONDUCENTE oppure la ERRATA DECURTAZIONE, ECC.

Con riferimento ai vizi sopra menzionati, ed in generale relativi a fatti precedenti la comunicazione dell'Anagrafe, si riportano le difese da utilizzare nelle relazioni per l'Avvocatura dello Stato:

“Quanto alle censure relative alla notifica dei verbali (oppure alla mancata rinotifica, oppure alla mancata identificazione, ecc.) appare opportuno sottolineare che l'Anagrafe degli abilitati alla guida si limita a **“tenere aggiornata la situazione di ciascun conducente, per quanto concerne le decurtazioni di punti irrogate in sede di violazione delle norme del codice della strada, ed è tenuta a comunicare agli interessati le variazioni di volta in volta intervenute, attraverso un'operazione meramente aritmetica senza che rientri nei suoi poteri il compito di effettuare verifiche sostanziali o formali in merito alle procedure e agli atti posti in essere dagli organi accertatori”**. (Consiglio di Stato, II sez., parere n.4310/2006 del 23 aprile 2008).

Per quanto sopra si ritiene che qualunque questione riguardi non la comunicazione in se stessa, bensì atti o fatti che si collocano a monte della stessa e rispetto ai quali questa Amministrazione è del tutto estranea, quali la regolarità del verbale di contestazione, la relativa notifica, il numero di punti detratti, l'identificazione del conducente diverso dal proprietario del veicolo, la vendita dell'autoveicolo avvenuta prima della contestata infrazione, etc.,etc., è di esclusiva competenza dell'Organo di Polizia, che peraltro ha sempre la possibilità di intervenire per via telematica per correggere, annullare, rettificare le operazioni eseguite determinando con ciò stesso una nuova comunicazione dell'Anagrafe che aggiorna l'interessato dell'avvenuto intervento.

Nel caso di specie quindi soltanto la Polizia..... può fornire chiarimenti, eventualmente documentando, in ordine al proprio operato, mentre nulla gli Uffici di questa Amministrazione, sia a livello centrale che periferico, sono in grado di riferire su quanto lamentato dal ricorrente, non disponendo di documentazione alcuna inerente il verbale in argomento, tenuto altresì conto dei compiti ad essa assegnati dalla legge (art.226/7° c. del codice della strada – art.403/7° del Regolamento di Esecuzione dello stesso codice).

Le sole informazioni in possesso dello scrivente Ministero sono quelle desumibili dall'estratto cronologico per anagrafica e patente nonché dalla visualizzazione dei dati più significativi del verbale di contestazione (organo che ha accertato la violazione-luogo e data dell'infrazione- articolo del Codice violato-etc.,etc.,), gli stessi comunicati al ricorrente a mezzo della nota informativa.

In relazione a quanto sopra esposto e dunque al fatto che l'Amministrazione è rimasta estranea agli atti ed ai procedimenti censurati dal ricorrente, si ritiene che sussista il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”.

E- VIOLAZIONE DA PARTE DELLA POLIZIA DEL TERMINE DI TRENTA GIORNI PER L'INSERIMENTO DELLA DECURTAZIONE

Di frequente i ricorrenti lamentano il tardivo inserimento da parte degli organi accertatori della decurtazione del punteggio effettuato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art.126bis.

In tali casi la difesa dell'Amministrazione potrà fondarsi sulle considerazioni di seguito riportate:

“Quanto alla presunta violazione del termine di trenta giorni dalla definizione entro i quali l'organo accertatore deve comunicare all'anagrafe l'avvenuta decurtazione, si precisa che il detto termine non ha carattere perentorio ma ordinatorio ed in ogni caso è subordinato all'avvenuta definizione della contestazione per pagamento della sanzione o per conclusione dei procedimenti avverso i verbali di contestazione; il che può comportare inevitabilmente un notevole lasso di tempo tra la commissione della violazione e l'inserimento, da parte dell'organo accertatore, della decurtazione.

In ogni caso, come chiarito dal Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza con al circolare di cui si allega stralcio (all.) il termine di trenta gg. riferito alla comunicazione all'Anagrafe Nazionale, da parte degli Organi di Polizia dell'avvenuta decurtazione dei punti-patente, è solo ordinatorio; infatti l'inosservanza dello stesso non comporta alcuna decadenza e non rende illegittimo il procedimento sanzionatorio della decurtazione dei punti nei confronti dei conducenti.

Pertanto c'è da aggiungere che il lamentato ritardo non comporta comunque riflessi negativi per i conducenti poiché, il termine di due anni previsti ai fini del ripristino del punteggio iniziale di 20 punti-patente, decorre dalla data dell'ultima commessa infrazione, a nulla rilevando né quella della comunicazione telematica dell'Organo di Polizia all'Anagrafe Nazionale (data acquisizione) relativa alla variazione del punteggio né tantomeno quella della comunicazione agli interessati della suddetta variazione.

Con riferimento al caso specifico, dalla visualizzazione informatica si rileva che in data.... (data di acquisizione) la Polizia di.... ha comunicato per via telematica l'avvenuta decurtazione di punteggio riferita al verbale in argomento (-.... punti-patente) e conseguentemente l'Anagrafe Nazionale ha potuto informare il ricorrente dell'avvenuta variazione del punteggio in data....

Le ragioni della tardiva comunicazione telematica all'Anagrafe Nazionale, sono del tutto sconosciute a questa Amministrazione che, per i motivi esposti, non può entrare nel merito dell'operato degli Organi di Polizia.

Relativamente quindi a tale censura, oltre alla infondatezza nel merito, si rileva il difetto di legittimazione passiva di questo Ministero”.

F-DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE IN CASO DI IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE O DI SOSPENSIONE DOPO AVER SOSTENUTO CON ESITO NEGATIVO GLI ESAMI DI IDONEITA' TECNICA.

Si sono registrati casi in cui viene proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di revisione o di sospensione per motivi vari (non definitività della contestazione, errata decurtazione, ecc.) dopo aver sostenuto con esito negativo l'esame di idoneità tecnica e dopo che l'Ufficio ha disposto la revoca della patente.

Il ricorrente in tale casi, attraverso l'annullamento del provvedimento di revisione o di sospensione, mira a travolgere l'esito negativo della prova di idoneità in quanto lo stesso ricorrente non si sarebbe dovuto legittimamente sottoporre alla stessa. In altri termini venendo meno il provvedimento di revisione, secondo la prospettazione del ricorrente, verrebbe altresì meno l'obbligo di sottoporsi agli esami di idoneità tecnica nonché i risultati negativi degli stessi.

Tale tesi è stata seguita da una parte della giurisprudenza amministrativa (per tutte Tar Veneto, 3 sez.,n.371/09).

Si ritiene, tuttavia, che l'Amministrazione possa fondare efficacemente la propria difesa con le argomentazioni di seguito riportate:

“Questo Ministero ritiene che, in disparte la accertata legittimità del provvedimento di revisione per avvenuto azzeramento del punteggio, allo stato attuale assuma carattere assorbente la accertata inidoneità all’esame di teoria sostenuto dal sig.....

Infatti, i requisiti di idoneità tecnica alla guida, il cui accertamento costituisce compito primario di questo Ministero, costituiscono presupposto imprescindibile per l’espletamento della attività di guida al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e la tutela dell’incolumità propria e altrui.

La conoscenza delle norme del codice della strada, verificata attraverso l’esame di teoria, è richiesta in ogni momento ai possessori di patente.

Ne discende che, una volta acclarata la mancata conoscenza delle norme del codice della strada per effetto del mancato superamento dell’apposito esame, a tutela del preminente interesse generale della sicurezza stradale e dell’incolumità dei cittadini, questo Ministero non può e non deve consentire l’attività di guida se non venendo meno ai suoi compiti primari.

In altri termini l’inidoneità accertata è preminente rispetto a qualsiasi eventuale illegittimità degli atti che hanno portato alla verifica del possesso dei requisiti tecnici.

A parere di questo Ministero, quindi, l’eventuale annullamento del provvedimento di revisione (o sospensione) non può avere effetti ripristinatori e/o restitutivi della patente di guida essendo comunque obbligatorio un nuovo esame e la relativa idoneità.

Si richiama in tal senso il parere n.724 del 24 febbraio 2010 del Consiglio di Stato, III sezione, che, in aderenza a quanto sostenuto da questo Ministero ha ritenuto in tali casi necessario ai fini della restituzione della patente un nuovo esame di idoneità tecnica”.

3-RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO

Per quanto attiene, infine ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato rimasti nella competenza di questa Direzione, si raccomanda agli Uffici in indirizzo di farli pervenire con la massima tempestività completi della busta di invio dalla quale ricavare con certezza la data di notifica all’Ufficio o di invio della raccomandata nonché dell’atto impugnato con gli estremi della notifica e di ogni altro elemento utile.

Al riguardo si fa presente che, con parere n.920/2009 del 28 aprile 2009, la Commissione Speciale del Consiglio di Stato, ha particolarmente insistito sulla necessità di terminare l’istruttoria nel termine di 120 giorni e nei casi di richiesta incidentale di sospensiva di inviare immediatamente tali ricorsi al fine di assicurare la tempestività e la effettività del rimedio.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi alle indicazioni sopra riportate al fine di contenere il più possibile il contenzioso in materia o quantomeno di limitare le condanne dell’Amministrazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento o suggerimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)



SB/